

N. 1319

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore PASQUINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1996**

---

Modifiche alla disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nel Capo II (articoli 38-57) contiene disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). In particolare, l'articolo 45 disciplina le occupazioni di suolo pubblico di carattere temporaneo.

Prima dell'entrata in vigore della legge collegata alla legge finanziaria per il 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549), era stabilito un regime agevolato per le occupazioni di suolo pubblico realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive: tali attività potevano infatti invocare una riduzione della tariffa ordinaria della TOSAP pari all'ottanta per cento (articolo 45, settimo comma, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993).

Dal 1° gennaio 1996 la situazione si è radicalmente modificata. La citata legge n. 549 del 1995 ha apportato numerose e rilevanti modifiche alla disciplina della TOSAP. In particolare, è stato stabilito un limite tariffario minimo speciale per le occupazioni di suolo pubblico sopra indicate: lire 250 al metro quadrato per ogni giorno di manifestazione nei comuni con oltre 30.000 abitanti, e lire 150 al metro quadrato per ogni giorno di manifestazione nei comuni minori e nelle provincie.

Tale minimo tariffario speciale è ora invalicabile, e la riduzione dell'80 per cento prima ricordata, pur rimanendo formalmente in vigore, è ora subordinata alla nuova disciplina, e quindi di fatto inapplicata.

L'aggravio fiscale per le manifestazioni in esame è risultato ancora più consistente per effetto della rigorosa interpretazione del nuovo regime tariffario sostenuta al Ministero delle finanze con la circolare 20 febbraio 1996, n. 43/E. Il Ministero afferma che le tariffe da applicarsi alle manifestazioni politiche, culturali e sportive non possono in nessun caso essere inferiori al nuo-

vo limite, «pur applicando alle stesse qualsiasi forma di riduzione connessa alla particolare categoria dell'area occupata o alla specifica fattispecie impositiva ovvero cumulandole tra loro». Ciò significa, in concreto, che le manifestazioni politiche, culturali e sportive non possono più beneficiare, oltre che della riduzione dell'80 per cento, neppure della riduzione al 10 per cento relativa alle superfici occupate eccedenti i mille metri quadrati (articolo 42, quinto comma, del decreto legislativo n. 507 del 1993), nè della riduzione dal 20 al 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata inferiore a quindici giorni (articolo 45, primo comma, del decreto legislativo n. 507 del 1993).

Tale riforma ha prodotto l'effetto di inibire lo svolgimento delle citate manifestazioni, che nell'ultimo anno si sono ridotte nel numero e nella durata a causa dell'insostenibile carico tributario.

Si deve infatti considerare che le manifestazioni politiche, culturali e sportive non hanno scopo di lucro, e spesso non riescono neppure a coprire i costi di organizzazione.

Si aggiunga che gli eventuali utili prodotti da tali manifestazioni sono destinati a finalità ideali, che debbono essere tutelate. Sarebbe contraddittorio per il legislatore mantenere in vita disposizioni fiscali penalizzanti per le manifestazioni degli enti non commerciali, ed al tempo stesso approntare strumenti normativi di sostegno del cosiddetto terzo settore, al quale le manifestazioni qui in esame debbono essere ricondotte.

Inoltre è indubbio che manifestazioni politiche, culturali e sportive rivestono un importante ruolo sociale, concorrendo alla crescita della vita collettiva, specie nei piccoli centri.

Si deve inoltre considerare che il mancato o ridotto svolgimento di tali manifesta-

zioni - determinato dall'aggravio della TOSAP produce effetti complessivamente negativi per la finanza pubblica: le attività commerciali che spesso si esercitano nelle manifestazioni politiche, culturali e sportive generano un rilevante gettito di IVA, IRPEG, ILOR, concessioni comunali, bollo e imposta sugli spettacoli.

Infine, la presente iniziativa legislativa muove da considerazioni pratiche: le modifiche proposte tendono ad una seppur limitata semplificazione della normativa della TOSAP, la cui applicazione è spesso occasione di incertezze interpretative e di conflitti tra i contribuenti e gli enti locali.

Tale situazione si risolve con frequenza in un danno per i contribuenti, che nel caso qui in esame sono enti non commerciali di modeste dimensioni; tali enti pertanto spesso non possono contare sull'apporto di quelle competenze professionali necessarie per affrontare il contenzioso, di cui solo le imprese possono disporre.

In sintesi, l'attuale disciplina della TOSAP, introdotto dalla legge n. 549 del 1995, penalizza le manifestazioni politiche, culturali e sportive e determina per esse un aggravio fiscale insostenibile ed ingiustificabile.

L'articolo 1 della presente proposta di legge ripristina la situazione normativa

preesistente alla legge n. 549 del 1995, eliminando la tariffa minima speciale per le occupazioni di suolo pubblico realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nonché per le occupazioni delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Si applicheranno quindi nuovamente le previgenti agevolazioni nella massima estensione consentita dalla legge.

L'articolo 2 modifica la normativa al fine di sopperire alle minori entrate tributarie conseguenti la eliminazione della tariffa minima speciale, in ossequio all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione. Anche in questo caso si ripristinano le previgenti tariffe generali minime e massime entro cui i comuni e le province devono adottare le proprie, elevando i valori minimi ai livelli in vigore prima della legge n. 549 del 1995, e mantenendo invariati i livelli massimi. In tale modo l'incremento del carico tributario sarà distribuito su tutte le categorie impositive della TOSAP, comprese le stesse manifestazioni qui in oggetto.

Inoltre, con la soluzione prescelta si affida ai singoli comuni e province la determinazione del nuovo livello di tariffe adeguato alle specifiche necessità finanziarie dell'ente impositore.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dal comma 61 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituita dalla seguente:

«*c)* occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere *a)* e *b)* può essere ridotta fino a un terzo».

**Art. 2.**

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dal comma 61 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituita dalla seguente:

«*a)* occupazione di suolo comunale:  
Classe I: minima lire 6.000, massima lire 12.000; Classe II: minima lire 5.000, massima lire 10.000; Classe III: minima lire 4.000, massima lire 8.000, Classe IV, minima lire 3.000, massima lire 6.000; Classe V: minima lire 2.000, massima lire 4.000».

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dal comma 61 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituita dalla seguente:

«*b)* occupazione di suolo provinciale: minima lire 2.000 metro quadrato, massima lire 4.000 metro quadrato».